



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE  
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

L'anno duemilasedici, il giorno di venerdì diciotto del mese di marzo, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 14

**Modifica al Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 44 del 24 luglio 2014, e ripubblicazione integrale dello stesso.**

Premesso che il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, all'articolo 14, comma 16, dispone che in ragione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, Roma Capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Che nel rispetto delle modalità disposte dal D.L. n. 78 del 2010, per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria, Roma Capitale può adottare apposite misure, tra le quali quella individuata dal comma 16, lettera e), del citato articolo 14, che prevede l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10,00 Euro per notte di soggiorno;

Che, pertanto, sulla base delle misure individuate dalle disposizioni sopra menzionate, valutata la necessità di procedere alla istituzione del contributo previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. n. 78 del 2010, il Comune di Roma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010 ha introdotto, a decorrere, dal 1° gennaio 2011, il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città;

Che, in base a quanto stabilito dalla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2010, tale contributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città secondo criteri di gradualità in proporzione alla tipologia e alla classificazione delle strutture stesse;

Che ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche

tributarie il Comune disciplina il contributo di soggiorno attraverso l'approvazione di un apposito Regolamento;

Che, in relazione a quanto sopra rappresentato, l'Assemblea Capitolina con la deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010 ha approvato il Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, modificato in ultimo con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 24 luglio 2014;

Considerato che la Giunta Regionale Lazio, con il Regolamento 7 agosto 2015, n. 8, ha approvato la "Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere", stabilendo l'abrogazione dei precedenti Regolamenti Regionali nn. 16 del 2008, 4 del 2009 e 18 del 2009;

Che il nuovo Regolamento, entrato in vigore l'11 settembre 2015, introduce nuove tipologie di ricettività e apporta sostanziali cambiamenti nei parametri di classificazione delle strutture extralberghiere;

Che, in particolare, l'articolo 1, comma 3, del citato Regolamento regionale n. 8 del 2015 individua le seguenti tipologie: Guest house o Affittacamere; Ostelli per la gioventù; Hostel o Ostelli; Case e appartamenti per vacanze; Case per ferie; Bed & Breakfast; Country house o Residenze di campagna; Rifugi montani; Rifugi escursionistici;

Che, rispetto alla precedente regolamentazione delle strutture extralberghiere, le principali novità riguardano:

- a) gli Affittacamere, rinominati "Guest House o Affittacamere";
- b) gli Ostelli, rinominati "Ostelli per la Gioventù";
- c) l'introduzione degli "Hostel o Ostelli" che, a differenza degli Ostelli per la Gioventù, sono strutture attrezzate gestite in forma imprenditoriale;
- d) le "Case e appartamenti per vacanze", per le quali è previsto che nella Città metropolitana di Roma Capitale e a Roma Capitale, la durata dei relativi contratti di affitto è determinata in un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi;
- e) i Bed & Breakfast, che sono previsti anche nella gestione in forma imprenditoriale, con la precisazione che per entrambe le forme di gestione (imprenditoriale e non) vi è l'obbligo per il titolare di risiedere nella struttura;
- f) l'introduzione delle Country House o Residenze di Campagna, situate al di fuori dei centri urbani e del territorio di Roma Capitale, in contesti rurali in prossimità o all'interno di aree naturalistiche, ambientali e culturali, la cui gestione è in forma esclusivamente imprenditoriale;

Che l'articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. 78 del 2010 stabilisce che il contributo di soggiorno debba essere applicato secondo criteri di gradualità in proporzione alla classificazione e alla tipologia delle strutture ricettive presenti sul territorio di Roma Capitale;

Che la nuova tipologia denominata "Hostel o Ostelli" e i "Bed & Breakfast" a gestione imprenditoriale presenta una qualità di servizi e di prestazioni che possono essere ricondotte a quelle delle altre strutture extra alberghiere cui corrisponde una misura del contributo di soggiorno pari a Euro 3,50;

Che si ritiene di confermare per le restanti tipologie di strutture ricettive l'entità del contributo di soggiorno come già determinato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 24 luglio 2014;

Considerato inoltre che è necessario riformulare l'art. 8 del Regolamento alla luce delle modifiche apportate alle misure delle sanzioni amministrative tributarie dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, nonché dell'adozione di un apposito Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex legge 24 novembre 1981, n.689 di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015;

Che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il Regolamento Regionale Lazio n. 8 del 7 agosto 2015, n. 8 "Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 24 luglio 2014;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212;

Preso atto che in data 18 gennaio 2016 il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Formai";

Che, in data 18 gennaio 2016 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Marinelli;

Che, in data 3 febbraio 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Che lo schema di deliberazione è stato trasmesso, in data 22 febbraio 2016, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo e dell'art. 36 del Regolamento di Contabilità, ai Municipi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e XV per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli Municipali;

Che, in data 29 febbraio 2016, è stato altresì trasmesso al Municipio X per l'espressione del parere da parte della Commissione Straordinaria;

Che dal Consiglio del Municipio II non è pervenuto il parere richiesto;

Che il Consiglio del Municipio XV, in esito della votazione, effettuata nella seduta del 1° marzo 2016, non ha adottato il provvedimento;

Che i Consigli dei Municipi I, III, IV, VI, VII, VIII, XI e XII e la Commissione Straordinaria del Municipio X, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi V, IX e XIV, hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio V:

- Art. 4 – inserire il comma 6: “Il contributo di soggiorno viene moltiplicato per un coefficiente, che determini una sua diminuzione in relazione ai criteri così definiti: dislocazione geografica e prossimità a luoghi di interesse turistico, commerciale e culturale.”;

Municipio IX:

- Art. 4 – comma 1, lettera d), aggiungere dopo la parola “ostelli” la seguente frase: “(ad esclusione degli ostelli della gioventù).”;
- Art. 4 – comma 1, per tutte le categorie dei punti a), b), c), d) si propone il contributo giornaliero di Euro 3 (tre);
- Art. 4 – comma 2, lettera d) abbassare il contributo a Euro 5 (cinque) al giorno;
- Art. 4 – comma 2, lettera e) elevare il contributo a Euro 8 (otto) al giorno;

Municipio XIV:

- Art. 4 – comma 1, lettera d) sostituire le parole “Euro 3,50 al giorno” con le parole Euro 3,00 al giorno”;

Che il Consiglio del Municipio XIII, ha espresso parere contrario con la seguente osservazione:

- all’art. 4, comma 1, del suddetto Regolamento, dove si aggiunge la lettera d) che prevede un contributo di Euro 3,50 al giorno per persona per chi alloggia negli hostel o ostelli, risulta troppo onerosa l’applicazione del contributo di soggiorno di Euro 3,50 a persona a notte per strutture tipicamente economiche come hostel o ostelli, essendo invece favorevole alla non applicazione di tale contributo per tali strutture o alla sua applicazione in misura inferiore, che potrebbe essere di Euro 0,50/Euro1,00;

Che l’Ufficio in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi V, IX e XIV ha rappresentato quanto segue:

Municipio V:

- la richiesta non viene accolta in quanto si pone in contrasto con la normativa primaria (art. 14, comma 16, D.L. n. 78/2010 lett. e) che prevede un contributo commisurato alla classificazione delle strutture ricettive e non in base a criteri geografici e/o di prossimità a luoghi di interessi turistico, commerciale e culturale;

Municipio IX:

- le richieste non vengono accolte in quanto comporterebbero una minore entrata priva di compensazione;

Municipio XIV:

- la richiesta non viene accolta in quanto comporterebbe una minore entrata priva di compensazione.

In merito al parere contrario del Municipio XIII l'Ufficio ha rappresentato quanto segue:

- l'osservazione non viene accolta in quanto comporterebbe una minore entrata priva di compensazione;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
con i poteri dell'Assemblea Capitolina

**DELIBERA**

per i motivi di cui in narrativa:

- di modificare il Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 44 del 24 luglio 2014, come di seguito indicato:
  - A) All'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 

“1. Presupposto del contributo è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea – bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, guest house e affittacamere, case per ferie, hostel o ostelli, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio di Roma Capitale”.
  - B) All'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 

“b) Euro 3,50 al giorno per persona nei bed and breakfast e nelle guest house o negli affittacamere.”
  - C) All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):
 

“d) Euro 3,50 al giorno per persona negli hostel o ostelli.”
  - D) All'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole “si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997” sono sostituite con le parole “si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.
  - E) All'articolo 8, comma 3, dopo le parole “legge 24 novembre 1981, n. 689” sono aggiunte le parole “e della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.”.
  - F) All'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole “1° settembre 2014” sono sostituite con le parole “1° gennaio 2016.”.
  - G) All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, le parole “n. 53 dell'11 luglio 2011” sono sostituite con le parole “n. 44 del 24 luglio 2014.”;
- di confermare per le restanti tipologie di strutture ricettive l'entità del contributo di soggiorno come già determinato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 24 luglio 2014;
- di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, come modificato dal presente dispositivo. Il testo del Regolamento con le modifiche è riportato nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.

**REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI ROMA CAPITALE****Articolo 1****Presupposto del contributo**

1. Presupposto del contributo è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, guest house e affittacamere, case per ferie, hostel o ostelli, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio di Roma Capitale.

**Articolo 2****Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe di Roma Capitale.

**Articolo 3****Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
  - a) i minori entro il decimo anno di età;
  - b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
  - c) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
  - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  - e) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  - f) le strutture ricettive di qualunque tipo, che insistono nell'enclave extraurbano di Roma Capitale denominato: frazione territoriale di Polline e Martignano.

**Articolo 4****Misura del contributo**

1. Il contributo di soggiorno per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:
  - a) euro 4 al giorno per persona negli agriturismi e nelle residenze turistiche alberghiere;
  - b) euro 3,50 al giorno per persona nei bed and breakfast e nelle guest house e affittacamere;
  - c) euro 3,50 al giorno per persona nelle case e appartamenti per vacanze e nelle case per ferie;
  - d) euro 3,50 al giorno per persona negli hostel o ostelli.
2. Il contributo di soggiorno per i pernottamenti effettuati negli alberghi è pari a:
  - a) euro 3,00 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
  - b) euro 3,00 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
  - c) euro 4,00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
  - d) euro 6,00 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
  - e) euro 7,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle.
3. Il contributo di soggiorno di cui ai commi 1 e 2 è applicato fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Il contributo di soggiorno è pari a euro 2,00 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea ed è applicato fino

ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva:

5. Il contributo è applicato fino ad un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell'anno solare, di cinque per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni."

#### **Articolo 5** **Obblighi di comunicazione**

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

#### **Articolo 6** **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento a Roma Capitale.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di contributo di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare:
  - a) su apposito conto corrente postale intestato a Roma Capitale;
  - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale di Roma Capitale;
  - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
  - d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

#### **Articolo 7** **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sul contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### **Articolo 8** **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché per violazioni di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al

presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e della deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.

#### Articolo 9 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
2. La riscossione coattiva del contributo di soggiorno ha luogo anche quando l'importo dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, è inferiore a euro sedici.

#### Articolo 10 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto da Roma Capitale, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.
3. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.

#### Articolo 11 Contenzioso

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### Articolo 12 Disposizioni transitorie e finali

1. Le nuove misure del contributo di soggiorno di cui all'articolo 4 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per il periodo antecedente trovano applicazione le misure del contributo di soggiorno stabilite con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 24 luglio 2014.
2. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del contributo.

*Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*

(O M I S S I S)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Tronca

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Petrocelli



## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'8 aprile 2016.

Lì, 25 marzo 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRETTORE

F.to: M. D'Amanzo

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 4 aprile 2016.

Lì, 5 aprile 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Direttore

F.to M. D'Amanzo